

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO ANTICIPI FATTURE ITALIA INFRAGRUPPO - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' L'ANTICIPO FATTURE ITALIA INFRAGRUPPO

L'anticipo Fatture Italia Infragruppo consente al cliente/creditore di smobilizzare il controvalore delle fatture da lui emesse e non ancora incassate nei confronti di debitori appartenenti al medesimo Gruppo Economico, richiedendone alla banca l'anticipazione di un determinato importo nei limiti degli affidamenti concessi e nel rispetto della percentuale autorizzata.

I crediti da anticipare devono essere relativi ad operatività commerciale tra i soggetti.

L'operazione di finanziamento si concretizza con la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro corrispondente ad una quota parte (percentuale) dei documenti presentati (fatture emesse e non ancora incassate).

L'affidamento è accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente finalizzata all'anticipo delle fatture e, per quanto sopra, si differenzia in:

- anticipazione con cessione del credito da comunicarsi al debitore;
- anticipazione con cessione del credito con efficacia limitata alla banca.

Per ottenere tale servizio il cliente dovrà presentare una richiesta di affidamento su apposita modulistica.

La banca stabilisce:

1. l'importo massimo utilizzabile dell'apertura di credito,
2. la percentuale massima anticipabile di ogni singolo documento che si intende riferita all'importo imponibile;
3. i giorni post scadenza trascorsi i quali la banca considera impagata la fattura e procede allo storno dell'anticipo.

La Banca in virtù della sottoscrizione del contratto di Apertura di Credito per Anticipi Fatture Italia Infragruppo è autorizzata ad accendere a nome del Cliente uno o più conti tecnici sui quali verrà di volta in volta creata la disponibilità. Tali conti tecnici costituiscono lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

È inoltre necessaria l'esistenza di un conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato.

L'operazione di anticipazione si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto tecnico ad esso collegato.

Per consentire la corretta veicolazione delle somme relative ai pagamenti delle fatture anticipate, la banca pretende che le fatture siano canalizzate sui propri sportelli e, precisamente, la fattura anticipata deve riportare le coordinate bancarie del conto corrente ordinario acceso presso la Banca.

Al pervenire del pagamento della fattura, la banca provvede ad accreditare il conto tecnico per la quota anticipata.

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, ed a richiesta della banca, l'importo rimasto insoluto, restando in facoltà della banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto tecnico collegato.

A seguito di tale inadempimento contrattuale (pagamento entro i termini della fattura anticipata) al cliente è concessa la possibilità di chiedere la proroga della scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza la banca, se valuta positivamente la richiesta di proroga, considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

Alla richiesta di proroga avanzata dal cliente e positivamente accolta, la banca applicherà:

- una penale di inadempimento nella misura indicata;
- le maggiorazioni di tasso nei termini indicati a copertura del maggior rischio insito nell'anticipo di fatture a carico di un debitore che non ha rispettato gli originali termini di pagamento;
- le relative commissioni a copertura dei costi sostenuti per la gestione materiale e informatica della richiesta avanzata dal cliente come precedentemente indicato.

Le maggiorazioni di tasso saranno applicate nel rispetto della normativa in materia di usura e, comunque, non oltre il tasso entro-fido massimo di istituto.

Relativamente al/ai conto/i tecnici acceso/i per l'operatività dell'anticipazione, la banca provvede a conteggiare gli interessi e, con valuta data di regolamento, provvede ad addebitarli nel conto corrente ordinario a valere sul quale è stata anticipata la somma relativa al finanziamento.

L'affidamento può essere garantito anche da **Confidi – Enti di Garanzia**.

Il **Confidi** è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie, basandosi su principi di mutualità e solidarietà, per agevolare le imprese socie nell'accesso ai finanziamenti a tempo determinato, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. L'operatività di garanzia del Confidi si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la Banca (Legge Quadro D.L. 30 settembre 2003 nr. 269 – art. 13). Le garanzie prestate, tramite apposita lettera di garanzia, possono essere:

- **Personalì a prima richiesta** (a valere sul patrimonio del Confidi) conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio;
- **Personale sussidiaria con pagamento provvisorio** (a valere sul patrimonio del Confidi)
 - conformi ai requisiti stabiliti dalla Circolare 263/2006 B.d.I. per gli strumenti di attenuazione del rischio rilasciati dagli enti mutualistici;
 - di **altra natura reale e personale** diverse dalle precedenti;

nella misura massima dell'80% calcolato sull'importo del finanziamento.

Il Confidi può condividere il rischio con altri Enti di Garanzia - Confidi attraverso la Co-Garanzia o ottenere la copertura per la propria esposizione tramite Riassicurazioni oppure Contro-Garanzie; una delle principali forme di Contro-Garanzia a livello nazionale è rappresentata dalla controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato).

La controgaranzia diretta prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI può coprire il 100% della garanzia Confidi esclusivamente per i Soggetti garanti autorizzati. Tale garanzia, rilasciata da Enti di Garanzia/Confidi Vigilati è una garanzia escutibile "a prima richiesta" diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, con controgaranzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI. Il costo della garanzia è stabilito in modo autonomo da parte di ogni Confidi ed è dallo stesso comunicato al cliente e alla Banca. Le modalità di prestazione della garanzia (percentuale/tipologia) nonché le condizioni economiche applicate (commissioni di garanzia, altri oneri a vario titolo) sono comunicate all'impresa

finanziata dal Confidi-Enti di Garanzia nella lettera di garanzia e/o nella comunicazione della delibera di garanzia.

Principali rischi (generici e specifici)

I principali rischi connessi al servizio di anticipo fatture sono dovuti:

- al mancato pagamento delle fatture medesime da parte dei debitori e, conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla banca le somme anticipate;
- alla revoca dell'affidamento per volontà della banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi con tasso debitore FISSO

Affidamento di 1.500,00 euro o con contratto a tempo indeterminato.

Per il calcolo del TAEG si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.

Accordato	1.500,00 €
Tasso debitore nominale annuo	10,700 %
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	2,0000 %
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 €
Interessi	40,02 €
Oneri (senza garanzia)	7,50 €
Oneri (con garanzia CONFIDI – costo 31,20 €)	38,70 €

Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

TAEG (senza garanzia)	13,287 %
TAEG (con garanzia CONFIDI)	23,224 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

PRESENTAZIONE FATTURE PER ANTICIPAZIONE

Tipo di anticipazione: Anticipo fatture infragruppo cartacee

▪ PENALE DI INADEMPIMENTO	20,00 €
▪ NUM. GIORNI DI STACCO VALUTA PER ANTICIPO	5
▪ TIPO GIORNI DI STACCO VALUTA PER ANTICIPO	LAVORATIVI

Tipo di anticipazione: Anticipo fatture infragruppo telematiche

▪ PENALE DI INADEMPIMENTO	20,00 €
▪ NUM. GIORNI DI STACCO VALUTA PER ANTICIPO	5
▪ TIPO GIORNI DI STACCO VALUTA PER ANTICIPO	LAVORATIVI

OPERATIVITA' CORRENTE
Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
-------------------------------------	--------

Particolarità

▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE
Tasso debitore FISSO

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile); il tasso massimo applicabile è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

▪ TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - NOMINALE	10,7000 %
--	-----------

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 8,1970 %
- senza azzeramento del parametro 8,1970 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	2,503000 % valida dal 01/09/2026 al 30/09/2026
	2,412000 % valida dal 01/08/2026 al 31/08/2026
	2,333000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale <https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o

diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

- **MAGGIORAZIONE DI TASSO SUGLI UTILIZZI OLTRE FIDO** 0,0000 %
Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- **TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA** 10,7000 %

Tassi attivi su proroghe

Il tasso risultante dall'applicazione delle maggiorazioni dei tassi di anticipazione è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte Banca.

- **MAGGIORAZIONE SU TASSO DEBITORE - PRIMA PROROGA** 0,7500 %
- **MAGGIORAZIONE SU TASSO DEBITORE - SECONDA PROROGA** 1,5000 %
- **MAGGIORAZIONE SU TASSO DEBITORE - PROROGHE SUCCESSIVE** 2,2500 %

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia – persone fisiche e altre nature giuridiche

Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

- **CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA** 2,0000 %

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili alla stipula.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio" un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del Cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la cessazione del servizio disciplinato dal presente contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a condizione che il titolare del finanziamento abbia provveduto a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
 Banco BPM S.p.A.
 Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate

operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Affidamento a revoca

Affidamento a tempo indeterminato.

Affidamento a tempo determinato

Affidamento con scadenza prefissata.

Canalizzazione dell'incasso

Previsione che il pagamento della fattura da parte del debitore avvenga con rimessa sulla Banca cessionaria. Tale previsione si concretizza con l'indicazione sulla fattura delle coordinate bancarie (codice IBAN) ove dovrà avvenire il pagamento. Sul tale tipologia di anticipazione non esiste alcuna comunicazione tra il cedente ed il suo debitore o tra quest'ultimo e la Banca cessionaria.

Cessione di credito

Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione e' il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".

La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile e' riconducibile a:

- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative
- operazioni di prelievo
- operazioni di acquisto titoli
- emissione di assegni circolari
- esecuzione bonifici anche tramite home banking
- operazioni estero
- addebito diretto
- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca
- operazioni di tesoreria
- pagamento deleghe fiscali
- imposta di bollo
- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.

La CIV non e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione e' conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.

Convenzione d'incasso

Il cedente comunica al proprio debitore l'avvenuta cessione del credito alla banca, ma il debitore ceduto tuttavia non e' obbligato a comunicare al cedente e alla banca l'accettazione della cessione. In questo caso la cessione del credito non e' opponibile a terzi.

Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)

Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Fattura

Documento emesso dal soggetto venditore di un bene o servizio.

Frequenza di invio dell'estratto conto

Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.

Importo minimo variazione saldo per tariffazione

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.

Maggiorazione tasso proroga

Supplemento di tasso applicato nei periodi successivi alla scadenza di un anticipo/finanziamento, qualora la Banca aderisca alla richiesta del finanziato di prolungarne la durata originaria, in ragione dell'estensione del rischio assunto. Le tre maggiorazioni non sono da cumulare. Questo significa che lo spread da applicare ad ogni proroga sarà pari alla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione della relativa proroga (es. lo spread da applicare alla seconda proroga è dato dalla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione 2° proroga).

Rapporto di Evidenza

E' il rapporto di conto sul quale viene contabilizzata l'operazione di anticipo e dove vengono conteggiati gli interessi e le spese relative.

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Sconfinamento extra-fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Sconfinamento in assenza di fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".

Scoperto

Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.

Spese per elaborazione e invio estratto conto

Spese per l'elaborazione produzione e invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per elaborazione e invio trasparenza

Spese per l'elaborazione produzione e invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per ogni operazione registrata in conto

Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.

Tasso debitore

Tasso utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi che il cliente deve pagare alla banca.